



Regolamento Prove in Itinere per il Corso di Studio in Giurisprudenza

Art. 1. Ai sensi dell'art. 12 comma 8 del Regolamento didattico del Corso di Studio in Giurisprudenza, il presente Regolamento disciplina le modalità di svolgimento delle “prove in itinere”, la cui attivazione è obbligatoria per i corsi di durata pari o superiore a 72 ore (9 crediti formativi universitari – CFU).

Art. 2. Gli studenti possono partecipare alla prova in itinere previa iscrizione all'insegnamento del docente sul portale studenti, indipendentemente dall'anno di corso e dalla frequenza delle lezioni. L'iscrizione dovrà avvenire entro e non oltre giorni 45 dalla data di inizio del corso, per gli insegnamenti di durata annuale e entro 30 giorni dall'inizio del corso per gli insegnamenti di durata semestrale. È onere del docente verificare l'elenco degli iscritti entro tale data.

Art. 3. Il docente comunica alla segreteria didattica la data e le modalità di svolgimento della prova in itinere, che dovrà essere collocata all'interno delle seguenti finestre temporali:

- per gli insegnamenti di durata annuale o composti da due moduli che si svolgano in due semestri diversi, nel mese di gennaio o nel mese di aprile;
- per gli insegnamenti di durata semestrale e collocati nel I semestre, nel mese di novembre;
per gli insegnamenti di durata semestrale e collocati nel II semestre, nel mese di aprile;

Sarà cura del docente comunicare la data della prova in itinere agli studenti.

Art. 4. La segreteria didattica provvede a calendarizzare la prova in itinere sul portale studenti. Possono sostenere la prova esclusivamente gli studenti che si siano iscritti online al corso e che si siano prenotati per sostenerla con almeno tre giorni d'anticipo.

Art. 5. Nel caso di insegnamenti che abbiano propedeuticità, lo studente potrà iscriversi alla prova in itinere dopo aver superato gli esami propedeutici, salvo diversa disposizione del docente.

Art. 6. La partecipazione degli studenti alla prova in itinere è in ogni caso facoltativa.

Art. 7. Le modalità di svolgimento della prova in itinere (orale o scritta), la tipologia della valutazione (giudizio o voto) e la rilevanza di quest'ultima ai fini della determinazione del voto dell'esame finale sono fissati dal docente ed indicati preventivamente nella scheda di trasparenza.

Art. 8. Ai sensi dell'art. 12, comma 9, del Regolamento didattico del Corso di Studi in Giurisprudenza, la parte di programma individuata dal docente ai fini dello svolgimento della prova in itinere non costituirà oggetto dell'esame finale. Lo studente è in ogni caso tenuto ad essere adeguatamente preparato sui collegamenti tra la parte di programma oggetto della prova in itinere e quella su cui verte l'esame finale.



Art. 9. Ai sensi dell'art. 25, comma 3, del Regolamento didattico di Ateneo e dell'art. 12, comma 5, del Regolamento Didattico del Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Giurisprudenza, il voto dell'esame finale deve tener conto dell'esito della prova in itinere.

Art. 10. È in ogni caso facoltà dello studente non accettare la valutazione della prova in itinere e sostenere l'esame per intero.

Art. 11. La prova in itinere sostenuta e superata dallo studente è valida per le sessioni di esame ordinarie dell'anno accademico di svolgimento dell'insegnamento e per le sessioni straordinarie di gennaio e aprile dell'anno accademico successivo. Nel caso in cui lo studente non superi l'esame finale entro il periodo temporale sopra indicato, la prova in itinere si considera decaduta.

12. Per tutto quanto non esplicitamente previsto da questo Regolamento, si rinvia al Regolamento Didattico di Ateneo e al Regolamento del Corso di Studi in Giurisprudenza.

Art. 13. Fatto salvo quanto previsto dagli artt. 1-12 del presente Regolamento, ciascun docente può effettuare prove di verifica o colloqui durante lo svolgimento dell'insegnamento, volte ad accertare le conoscenze acquisite dagli studenti che abbiano effettivamente frequentato le lezioni ("Valutazione continua"). Ai sensi dell'art. 12, comma 5, del Regolamento Didattico del Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Giurisprudenza, il voto dell'esame finale deve tener conto dell'esito di tali verifiche e colloqui.

Art. 14. Il presente regolamento, con i necessari adattamenti, trova applicazione per quanto compatibile per gli studenti del Polo Penitenziario.

Art. 15. Il presente regolamento, entrerà in vigore a partire dall'A.A. 2024/2025.

-Regolamento approvato in CCdS del 10 ottobre 2023.